

SOCIETA' ITALIANA DI FILOSOFIA DEL DIRITTO

Riflessioni sulla proposta della Commissione dei rappresentanti dei Presidi e dei Direttori relativa al riordino del corso in giurisprudenza (LMG)

La SIFD esprime le seguenti considerazioni:

1. È lodevole e condivisibile l'intento di adeguare la formazione giuridica universitaria all'evoluzione del diritto contemporaneo nei suoi aspetti più rilevanti e significativi senza abbandonare la lunga tradizione giuridica dall'antichità ai giorni nostri. Nella sostanza, però, il documento esitato non raggiunge questo obiettivo, sia perché manca di un progetto culturale riconoscibile, sia perché, dopo aver definito gli obiettivi formativi centrali o i fini, non mostra poi come possano essere raggiunti dall'elencazione delle discipline proposta.
2. Sui fini generali non c'è che da concordare pienamente. Comprendere le categorie giuridiche, acquisire la capacità di risolvere problemi giuridici e di produrre testi giuridici e acquisire la capacità di auto-aggiornarsi sono obiettivi del tutto ovvii e – com'è proprio dei principi costituzionali – generici.
3. Quando poi si dice che per raggiungere questi fini i laureati dovranno acquisire la conoscenza di una lunga lista di contenuti didattici, vastissimi e puntigliosamente elencati, che richiederebbe ben più del quinquennio a disposizione, allora è evidente l'assenza di un progetto unitario e la prevalenza dell'aspetto nozionistico. Ogni docente di giurisprudenza potrà trovare riconosciute in questo listone le proprie competenze e molto probabilmente ne sarà soddisfatto, ma l'impressione generale che si ha è quello di un'infarinatura di un po' di tutto, cioè di un'assenza della dimensione formativa.
4. Ciò è confermato dalla distribuzione dei crediti. La divisione generale tra 180 crediti vincolati e 120 (relativamente) liberi fa pensare ad un ritorno al 3+2, da cui faticosamente il corso di giurisprudenza si era a suo tempo liberato. Ritornare nella sostanza ad esso sarebbe un disastroso errore!
5. Se guardiamo alla distribuzione dei 180 crediti vincolati, ci si accorge che essi sono assegnati seguendo sempre la ormai tradizionale distinzione delle materie di base e delle materie caratterizzanti e attribuendo a ciascuna di esse in generale 9 crediti, alcune volte 12 (segno di una maggiore importanza?), altre volte 6 (segno di una minore importanza?). È per esempio molto curioso che – pur riconoscendosi l'importanza delle materie di diritto non domestico – ad esse si diano 6 cfu (diritto internazionale e dell'UE), come anche 6 alle materie comparativistiche, che non sono internazionalistiche ma obbligano a guardare oltre il diritto domestico. A questo proposito si deve notare che accomunare in uno stesso gruppo le materie internazionalistiche e comunitarie con quelle comparatistiche (cfr. la discutibile formula "discipline internazional-comparatistiche") vuol dire non rispettare le profonde differenze metodologiche e concettuali di questi insegnamenti. È bene (anche e soprattutto per gli studenti) che esigenze strategiche di distribuzione dei crediti non prevalgano sul rispetto delle affinità nella formazione dei gruppi disciplinari caratterizzanti.
6. I 120 cfu restanti palesemente non permettono alle facoltà quella flessibilità auspicata in partenza nell'ottica di possibili indirizzi. Infatti per buona parte questi crediti sono già distribuiti, sulla base di disposizioni legislative, tra prova finale, stage, lingue,

crediti di libera scelta, materie affini e integrative. Di queste solo quelli di libera scelta sono significativamente aumentati. Ciò suggerisce l'idea che si affidi allo studente stesso la formulazione delle modalità di apertura del mondo giuridico a discipline altre "coerenti con il percorso formativo del corso". Nella sostanza ciò che resta alla Facoltà per la programmazione di un eventuale mini-indirizzo consiste in una ventina di crediti e nulla di più. In queste condizioni l'ordinamento didattico attuale appare di gran lunga superiore come assetto culturale generale.

7. Esaminando ora più da vicino il gruppo delle discipline formative di base, che è di diretta competenza della SIFD, c'è da precisare che la loro eterogeneità non è rispettata dalla formulazione adottata: "le conoscenze di base giuridico-storico-filosofiche funzionali alla comprensione in senso diacronico della complessità dei fenomeni giuridici attraverso l'apprendimento dei processi storici che hanno condotto alla formazione del diritto vigente nonché l'acquisizione delle tecniche logico-argomentative sottese al ragionamento giuridico". È (o dovrebbe essere) evidente che l'aspetto diacronico riguarda solo le discipline storiche e non già direttamente quelle di filosofia e teoria del diritto che qui mancano di una loro caratterizzazione distintiva. Il fatto che sia le discipline storiche sia quelle filosofiche appartengano allo stesso gruppo di base non deve far pensare ad una comunanza nei metodi d'indagine (com'è proprio delle materie caratterizzanti), ma ad una comunanza nella funzione formativa. In realtà la filosofia del diritto risponde, rispetto alle materie storiche, ad una ben diversa esigenza formativa che non può essere a sua volta ridotta all'acquisizione delle tecniche logico-argomentative. Manca in questa formulazione un riconoscimento apicale della tradizione degli studi filosofico-giuridici che sia sullo stesso piano generale di quella propria delle materie storiche, di cui giustamente si sottolinea l'aspetto diacronico. La SIFD chiede ufficialmente che si ponga rimedio a questa lacuna, modificando convenientemente la definizione delle materie culturali di base.
8. Da una parte si sottolinea in apertura l'importanza della formazione al ragionamento giuridico, dall'altra, quando si elencano gli aspetti di cui dovrà occuparsi la filosofia del diritto come settore disciplinare, non si fa più cenno ad esso e si indicano ben otto discipline differenti, tra cui specificatamente la sociologia del diritto e l'informatica giuridica. Per coerenza con il dettato del documento bisognerebbe prevedere, accanto ad un insegnamento filosofico di base che introduca al pensiero giuridico, almeno una disciplina apposita dedicata alla logica, metodologia e interpretazione giuridica, come d'altronde già avviene in moltissimi corsi di laurea. È vero che già i giuristi di fatto addestrano all'uso del ragionamento nel diritto, ma non è loro compito diretto guidare lo studente ad una presa di coscienza delle regole interpretative e logiche applicate e alla loro giustificazione teorica. Va da sé che la teoria dell'interpretazione e del ragionamento giuridico è più adeguatamente insegnata a studenti che già hanno incontrato il diritto positivo e le sue argomentazioni, altrimenti resterebbe una pura e semplice astrazione teorica. Bisognerebbe rigettare l'idea che le discipline culturali si debbano insegnare solo nel primo anno, mentre per il resto si tratta di acquisire delle tecniche specifiche. L'interrelazione fra diritto e sua dimensione sociale, politica ed economica dovrebbe essere mantenuto vivo lungo tutto il corso di studi. Ma la proposta qui esaminata, purtroppo, non permette di seguire quest'orientamento formativo.
9. Nel documento esaminato c'è indubbiamente l'istanza lodevole di favorire lo studio di discipline altre dal diritto e ad esso connesse. Ma allora perché privilegiare soltanto l'economia, dimenticando totalmente le discipline politologiche e sociologiche? Perché lasciare queste ultime all'iniziativa di studenti illuminati? L'interdisciplinarietà richiede

una tematizzazione, altrimenti diventa un ulteriore ed inutile accrescimento nozionistico.

10. Nello studio del diritto contemporaneo da più parti è stata giustamente sottolineata la necessità di rivalutare la pratica giuridica sul piano dell'insegnamento del diritto domestico e non. Essa dovrebbe condurre a ripensare le modalità d'insegnamento delle discipline di diritto positivo, ancora troppo arroccate negli schemi dogmatici tradizionali. Bisognerebbe insistere di più sulla presa di coscienza di chiavi teoriche essenziali e offrire esempi di come esse possano aprire le porte di pratiche giuridiche particolari. Al tentativo disperato e illusorio di dare allo studente nozioni su tutto il diritto positivo, che è sempre di più un *mare magnum*, bisogna sostituire l'obiettivo di addestrarlo a saper usare i concetti basilari nelle più diverse situazioni giuridiche.
11. Sulla stessa scia del punto precedente, infine, si nota la scomparsa della deontologia professionale, che pure è un punto innovativo dell'attuale ordinamento didattico, peraltro ancora poco recepito. L'etica del giudice, dell'avvocato (si pensi alla nuova legge professionale forense), del notaio e dell'amministratore non può essere trascurata da una società che registra distorsioni rilevanti nelle pratiche giuridiche ad opera di un fraintendimento dei ruoli e che necessita certamente di una seria riflessione sull'etica pubblica e delle istituzioni. Una formazione universitaria agli studi giuridici non può trascurare quest'istanza.

In conclusione, questa proposta della Commissione dei Presidi e dei Direttori deve essere profondamente ripensata sotto molti punti di vista, di cui qui per brevità si sono sottolineati quelli più rilevanti, ma soprattutto deve essere riformulata nel suo impianto culturale generale che sia frutto del coinvolgimento anche di rappresentanti dell'area delle materie formative di base, assenti nella suddetta Commissione. In caso contrario, è preferibile l'ordinamento attuale.

Francesco Viola
(Presidente della Società Italiana di Filosofia del diritto)